



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212

Al fine di consentire un più efficace, trasparente e oggettivo esame delle proposte di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sono fornite le seguenti indicazioni operative che trovano applicazione (fatto salvo quanto indicato al punto B.2) dal prossimo a.a. 2016/2017.

Tali indicazioni sono state predisposte sulla base anche dei pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) e della Commissione per la valutazione degli ordinamenti didattici, che dovranno esaminare le sopraindicate istanze.

A. Proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali

1. Soggetti ammessi a presentare domanda

La finalità dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 è quella di consentire - nelle more del regolamento che disciplina la programmazione dello sviluppo del settore AFAM - a soggetti con pluriennale esperienza in attività di formazione di livello post-secondario nei settori dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di ottenere un accreditamento da parte del MIUR e la conseguente autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale. L'art. 11, in particolare, fa riferimento a soggetti preesistenti la legge di riforma del sistema AFAM (L. n. 508/1999) e che quindi avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 212/2005.

Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, in assenza del sopraindicato regolamento relativo alla programmazione del settore AFAM e tenuto conto di alcune recenti pronunce giurisdizionali, si ritiene che anche soggetti non preesistenti la Legge n. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nei settori dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possano presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005.

2. Corsi per i quali è possibile chiedere l'autorizzazione

Le istituzioni di cui al punto 1 possono presentare domanda per l'autorizzazione a rilasciare titoli di Diploma Accademico di primo livello, esclusivamente, per corsi già attivati da tale Istituzione che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni, il cui titolo di accesso è almeno di istruzione secondaria di secondo grado, prevedendo l'adeguamento dell'ordinamento didattico di tali corsi a quello previsto per le istituzioni statali relativi ai decreti Ministeriali di seguito elencati:

CONSERVATORI DI MUSICA

Settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza

- Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2013, n. 119
- Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90

Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello e corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari

- Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2013, n.120



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

- Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 124

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

Settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza

- Decreto Interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302
- Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 89

Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello e corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari

- Decreto Ministeriale 15 settembre 2010, n. 172
- Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 123

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza

- Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 125

Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello e corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari

- Decreto Ministeriale 25 giugno 2010, n. 109
- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2010, n. 16

ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA

Settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza

- Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 126

Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello e corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari

- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2010, n. 22

ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

Settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza

- Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 127

Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello e corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari

- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2010, n. 17

Le istanze possono fare riferimento esclusivamente a corsi di diploma accademico di primo livello, per i quali sono stati definiti gli ordinamenti didattici nazionali ai sensi del D.P.R. n. 212/2005. Resta fermo che per accedere ai corsi autorizzati dal Ministero, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

3 Valutazione tecnica delle istanze

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini della valutazione della conformità degli ordinamenti didattici dei corsi, il Ministero, nelle more della ricostituzione del CNAM, si avvale di una apposita Commissione di esperti nominata con decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. A tale riguardo si fa presente che tale Commissione è stata costituita con Decreto Dipartimentale n. 2326 del 19.10.2015 come integrato con Decreto Dipartimentale n. 2454 del 02.11.2015 (<http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/ottobre/dcd-19102015.aspx>).

Le valutazioni relative alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie, strutturali (edilizie, strumentali e organizzative) e di personale sono effettuate dall'ANVUR con l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi rispetto a:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Strutture edilizie e attrezzature: le dotazioni edilizie e strumentali devono avere carattere di stabilità ed essere funzionali allo svolgimento delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio autonomo in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti. Tali dotazioni devono altresì consentire le correlate attività di ricerca e di produzione delle Istituzioni AFAM.

Organizzazione: l'organizzazione dell'istituto deve essere coerente con i principi organizzativi delle Istituzioni AFAM, ai sensi del D.P.R. n. 132/2003.

Personale: dal punto di vista quantitativo la docenza da impegnare nei corsi deve essere commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili ai corsi. Dal punto di vista qualitativo, la docenza deve possedere un livello di qualificazione analoga a quella dei docenti delle istituzioni statali, impegnata nelle analoghe attività formative. Deve inoltre essere verificabile la presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l'Istituzione nell'ultimo triennio.

Dotazioni finanziarie e patrimoniali: per tali dotazioni deve essere verificata l'adeguatezza e la permanenza nel tempo per sostenere i costi delle strutture edilizie e strumentali utilizzate per le attività istituzionali, del personale docente e non docente necessario, le spese di funzionamento e i servizi per gli studenti, ivi compresi la tipologia di esonero dal pagamento delle tasse per coloro che sono beneficiari delle norme per il diritto allo studio ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Non sono computabili a tal fine risorse non corrispondenti a entrate certe, quali ad esempio stime di futuri incrementi del gettito della contribuzione studentesca.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

Le istanze sono presentate alla Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della Formazione superiore, esclusivamente per via telematica sul sito http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni, nel periodo **1 febbraio – 31 marzo** di ogni anno, al fine di consentire il completamento della procedura di autorizzazione in tempo utile per l'avvio del successivo anno accademico.

Solo per l'a.a. 2016/2017 le istanze dovranno essere presentate a partire dal 20 giugno 2016 ed entro e non oltre il 20 luglio 2016.

Le istanze sono corredate da una relazione tecnica relativa sia all'Istituzione nel suo complesso che ai singoli corsi, con il relativo ordinamento didattico, secondo quanto indicato nell'allegato "A".

5. Provvedimento finale e valutazioni periodiche

Sulla base della valutazione tecnica della Commissione di esperti e dell'ANVUR, il Ministro con proprio decreto concede o nega l'autorizzazione dell'Istituzione, provvedendo (nel primo caso) in ordine alla individuazione dei corsi per il quale è autorizzato il rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello.

L'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale. **Nuovi corsi possono**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

essere autorizzati solo successivamente alla prima valutazione positiva successiva al primo triennio da parte dell'ANVUR.

Le Istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR. La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con decreto del Ministro, sulla base del parere dell'ANVUR. L'Istituzione assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, c. 7, lett. g), della legge n. 508/1999, si provvede in ordine alle autorizzazioni concesse secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

B. Istituzioni già autorizzate ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212

1. Autorizzazione sedi decentrate

Quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 trova applicazione anche nel caso di Istituzioni già autorizzate che richiedano l'attivazione di corsi di studio in una nuova sede decentrata. A tal fine le relative istanze sono corredate della relazione tecnica predisposta secondo quanto indicato all'allegato B.1. **Nuovi corsi possono essere autorizzati nella nuova sede decentrata solo successivamente alla prima valutazione positiva della stessa successiva al primo triennio da parte dell'ANVUR.**

2. Autorizzazione nuovi corsi di studio

Qualora le Istituzioni già autorizzate dal Ministero (ivi comprese le accademie legalmente riconosciute) siano interessate a un ampliamento dell'offerta formativa, dovranno presentare la relativa istanza alla Direzione generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo per la formazione superiore.

Ai fini della valutazione degli ordinamenti didattici trovano applicazione le medesime procedure previste per le Istituzioni AFAM statali, che per l'a.a. 2016/2017 sono state già comunicate dalla competente Direzione generale con note n. 9843 del 13 aprile 2016 e n. 11811 del 9 maggio 2016. Dall'a.a. 2017/2018, dovrà essere presentata esclusivamente la documentazione di cui all'allegato B.2 necessaria a valutare il possesso dei requisiti necessari all'autorizzazione degli ulteriori corsi proposti.

L'ANVUR provvede in ogni caso alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 di tutte le Istituzioni già autorizzate con cadenza almeno triennale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prof. Marco Mancini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Documentazione richiesta

(da trasmettere esclusivamente per via telematica)

Allegato A - Proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali

1. Nota di richiesta di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente
2. Atto costitutivo
3. Iscrizione registro persone giuridiche (camera di commercio o prefettura)
4. Statuto dell'istituzione (secondo principi organizzativi coerenti con le Istituzioni AFAM ai sensi del D.p.r. n. 132/2003)
5. Relazione illustrativa sull'offerta formativa erogata dall'istituzione per la quale è stato concluso almeno un ciclo di studi triennale, specificando:
 - Denominazione corso, obiettivi formativi, piani di studi, corrispondente corso di Diploma accademico di I° livello nel quale si domanda la trasformazione,
 - Durata del corso (anni e ore),
 - Numero di studenti iscritti, numero studenti che hanno concluso positivamente il corso, suddiviso per anni.
6. Relazione generale contenente:
 - informazioni su specifiche finalità e peculiarità dell'iniziativa proposta;
 - informazioni su principi organizzativi e su meccanismi di funzionamento dell'attività didattica, quali eventuali modalità di selezione all'entrata, rette universitarie, interventi per il diritto allo studio, ecc.
7. Relazione generale sull'attività di ricerca svolta e obiettivi previsti nell'ambito dell'attività di ricerca contenente:
 - eventuali rapporti con altre Istituzioni AFAM o Atenei
 - eventuali rapporti con enti pubblici e/o privati
8. Docenza
 - insegnamenti svolti nell'ultimo triennio
 - curriculum dei docenti
 - modalità di reclutamento
9. Dotazione di personale non docente (qualifica, tipo di contratto, durata)
10. Bilancio di esercizio dell'istituzione dell'ultimo triennio
11. Piano finanziario comprovante la piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica del progetto formativo e la sua evoluzione nel tempo
12. Regolamento contenente la normativa generale sulla didattica
13. Ordinamento didattico dei corsi afferenti a specifiche scuole, conformi ai relativi DM
14. Eventuali convenzioni e protocolli d'intesa stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell'iniziativa proposta
15. Risorse edilizie e strumentali. Descrizione immobili e attrezzature, con:
 - planimetrie e destinazione d'uso dei singoli spazi
 - certificazioni di legge (agibilità ad uso didattico, antincendio o dichiarazione sostitutiva come da legge, igienico-sanitario, barriere architettoniche, norme sulla sicurezza)
 - descrizione della dotazione strumentale
 - fotografie delle strutture



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Allegati B.1 e B.2 - Istituzioni già autorizzate ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212

Allegato B.1 – Nuove sedi decentrate

1. Nota di richiesta di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione autorizzata
2. Relazione generale contenente:
 - informazioni su specifiche finalità e peculiarità della nuova sede;
 - informazioni su principi organizzativi e su meccanismi di funzionamento dell'attività didattica, quali eventuali modalità di selezione all'entrata, rette universitarie, interventi per il diritto allo studio, ecc. (ove differenti da quelli della sede principale)
3. Relazione generale sull'attività di ricerca e obiettivi previsti nell'ambito dell'attività di ricerca contenente:
 - eventuali rapporti con altre Istituzioni AFAM o Atenei
 - eventuali rapporti con enti pubblici e/o privati
4. Docenza
 - insegnamenti da svolgere
 - curriculum dei docenti
5. Piano finanziario comprovante la piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica del progetto formativo e la sua evoluzione nel tempo relativa alla nuova sede
6. Ordinamento didattico dei corsi afferenti a specifiche scuole, conformi ai relativi DM da attivare nella sede decentrata
7. Eventuali convenzioni e protocolli d'intesa stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell'iniziativa proposta
8. Risorse edilizie e strumentali. Descrizione immobili e attrezzature, con:
 - planimetrie e destinazione d'uso dei singoli spazi
 - certificazioni di legge (agibilità ad uso didattico, antincendio o dichiarazione sostitutiva come da legge, igienico-sanitario, barriere architettoniche, norme sulla sicurezza)
 - descrizione della dotazione strumentale

Allegato B.2 – Nuovi corsi di studio

1. Nota di richiesta di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione autorizzata
2. Docenza
 - insegnamenti da svolgere
 - curriculum dei docenti
3. Ordinamento didattico dei corsi afferenti a specifiche scuole, conformi ai relativi DM
4. Eventuali convenzioni e protocolli d'intesa stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell'iniziativa proposta
5. Eventuali ulteriori risorse edilizie e strumentali rispetto a quelle oggetto di precedente valutazione.